

CORRIERE TRIBUTARIO

9 APRILE

2018

14

REDDITI D'IMPRESA

Finanziamenti infruttiferi
e derivati incorporati

ACCERTAMENTO

Prestazioni professionali rese a titolo gratuito

FISCALITA' INTERNAZIONALE

- Royalty "occulte" e transfer pricing
- Nozione di beneficiario effettivo in ambito UE

DICHIARAZIONI

Regime dei neo-residenti

REATI TRIBUTARI

Ne bis in idem

TERZO SETTORE

Contributi a Enti e Casse sanitarie

TRIBUTI LOCALI

Esenzione ICI/IMU per i fabbricati collabenti

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

- Diretta imputazione a patrimonio
- Ristrutturazione del debito
- Quadro RW
- Rimborso del credito d'imposta sui dividendi
- Emolumenti corrisposti a lavoratori dipendenti

Anno XLII - Direzione e Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

00230042



5 000002 300424



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com



Il valore della consulenza parte dall'uso degli strumenti giusti

**BILANCIO, RATING
E RENDICONTO FINANZIARIO**
Strumenti evoluti di analisi
per valutare le performance
aziendali

IL NUOVO TOOL ONLINE PER:

- fornire un'analisi evoluta della situazione economico - finanziaria dell'azienda cliente partendo dal suo bilancio;
- suggerire soluzioni per migliorare le performance e affrontare eventuali crisi aziendali;
- elaborare il rating secondo i criteri più utilizzati dalle banche;
- riclassificare il bilancio e redigere il rendiconto finanziario, obbligatorio da quest'anno;
- migliorare l'efficienza lavorativa, usufruendo di elaborazioni automatiche.



Y20EZCL

scopri di più su
www.consulenzazienda.it



Cerca il tuo consulente editoriale
su shop.wki.it/agenzie



Scrivi a
info.commerciali@wki.it



Chiama il numero 02/824761



UNA QUALITÀ CERTIFICATA - WOLTERS KLUWER Italia s.r.l. è certificata ISO 9001: 2008
per la progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi editoriali digitali per professionisti, aziende ed enti pubblici.

Redditi d'impresa

Prestiti infruttiferi intercompany e derivati incorporati in strumenti ibridi sotto la lente di Assonime

Il D.M. 3 agosto 2017, che coordina le norme sulla fiscalità delle imprese e il nuovo principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC adopter, ha previsto, con riferimento ai finanziamenti intercompany infruttiferi o a tassi inferiori a quelli di mercato, che non rileva ai fini fiscali la contabilizzazione al valore attuale del prestito, ma occorre attribuire rilevanza esclusivamente agli eventuali interessi risultanti dal contratto di finanziamento e, quindi, procedere alle conseguenti variazioni fiscali in dichiarazione. La soluzione, che previene gli eventuali salti di imposta che sarebbero altrimenti emersi in caso di trattamenti contabili asimmetrici della stessa operazione, è stata oggetto di commento da parte di Assonime con la circolare n. 8/2018. Sempre nell'ottica delle imprese OIC, nella stessa circolare, l'Associazione ha anche osservato come il D.M. 10 gennaio 2018, in tema di derivati incorporati in strumenti ibridi, si ispiri al principio secondo cui il titolo rimane unificato ai fini fiscali, così come accadeva prima che le regole contabili prevedessero lo scorporo del derivato, tutte le volte che la relativa remunerazione risulti commisurata agli utili dell'impresa emittente.

di Luca Miele

1059

Accertamento

La Cassazione torna a pronunciarsi sulle prestazioni professionali rese a titolo gratuito

In presenza di prestazioni professionali rese a titolo gratuito, è legittimo il ricorso da parte dell'Ufficio delle Entrate all'accertamento induttivo se il numero dei soggetti nei cui riguardi sono effettuate è rilevante in rapporto a quello dei clienti "paganti" e le stesse prestazioni risultano complesse. È questo il principio che è possibile trarre dalla motivazione della ordinanza n. 6215/2018, che fa seguito alla sentenza n. 21972/2015, nella quale le prestazioni gratuite erano state, invece, ritenute "legittime" in quanto effettuate a favore di un numero di soggetti meno rilevante e di carattere "semplice", cioè tali da non richiedere un eccessivo dispendio di tempo, e, quindi, di valore inferiore.

di Gianfranco Ferranti

1066

Fiscalità internazionale

Royalty "occulte" e transfer pricing: la giurisprudenza apre un varco

Con sentenza n. 7134/2017, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha affermato che non è dovuto il pagamento di royalty infragruppo e, dunque, l'Amministrazione finanziaria non può applicare la relativa ritenuta alla fonte, nel caso in cui una società italiana si limiti a commercializzare i prodotti finiti acquistati dalla propria controllante estera e contrassegnati dal marchio di cui quest'ultima è titolare. La sentenza, oltre ad affermare un principio di sicuro interesse per le società italiane (e per le stabili organizzazioni italiane di società estere) che operano in condizioni economiche analoghe, offre lo spunto per una riflessione critica in merito alla corretta applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento in tema di royalty infragruppo, nonché in relazione agli strumenti di tutela che possono essere attivati a fronte della descritta pretesa impositiva.

di Massimo Antonini e Raul-Angelo Papotti

1077

Innovative le conclusioni dell'Avvocato Generale sulla nozione di beneficiario effettivo in ambito UE

L'Avvocato Generale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea Kokott ha depositato le proprie conclusioni in merito a sei cause danesi, il cui rinvio pregiudiziale ha ad oggetto - per la prima volta - la nozione di "beneficiario effettivo" ai fini della Direttiva Interessi e Canoni e la sua rilevanza ai fini della Direttiva Madre-Figlia, nonché la configurabilità di comportamenti abusivi in relazione ai pagamenti (di interessi e dividendi) in esenzione

da ritenuta a favore di soggetti extra UE. Le conclusioni sono fortemente innovative e, se confermate dalla Corte di Giustizia, potrebbero avere un grande impatto nell'applicazione delle Direttive.

di *Andrea Iannaccone*

1085

Dichiarazioni

Il regime dei neo-residenti in dichiarazione dei redditi

La Legge n. 232/2016 ha introdotto nel T.U.I.R. l'art. 24-bis, che prevede un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscano la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del T.U.I.R. Queste ultime possono optare per assoggettare ad imposta sostitutiva di centomila euro annui i redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti. Il Modello di dichiarazione REDDITI 2018, che accoglie il quadro NR, e le relative istruzioni completano le regole già delineate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2017.

di *Antonio Tomassini e Alessandro Martinelli*

1091

Reati tributari

Ne bis in idem europeo e autonomia del processo tributario: le contraddizioni della Cassazione

La Suprema Corte, con sentenza n. 6993/2018, nel ritenere che tra il processo penale e quello tributario sussisterebbe, nel caso di specie, quella "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta" che per la Corte EDU rende ammissibile l'irrogazione di due sanzioni per il medesimo fatto, ha esaminato solo la condizione della "connessione temporale" tra i due procedimenti, lasciando così intendere che l'ulteriore condizione della "connessione sostanziale" sussisterebbe naturalmente tra i due processi. Ciò contraddice i consolidati principi che regolano i rapporti tra i procedimenti suddetti, pure ribaditi dalla Corte medesima con altra sentenza emessa nello stesso giorno. Pertanto, come indicato anche dalla Corte costituzionale, è necessario procedere a un esame globale delle vicende processuali, per verificare in concreto l'effettiva connessione, anche sostanziale, tra i due procedimenti.

di *Giulio Chiarizia*

1098

Terzo settore

Enti e Casse sanitarie: quale futuro dopo la riforma del "Terzo settore"?

La Legge n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore, potrebbe incidere negativamente anche sul futuro di Enti e Casse aventi finalità esclusivamente assistenziale. Infatti, tale Codice ha, tra l'altro, modificato il comma 3 dell'art. 148 del T.U.I.R., escludendo le associazioni "assistenziali" dai soggetti per i quali trova applicazione la presunzione di non commercialità a fronte dei corrispettivi specifici. Considerato che le modifiche di natura fiscale contenute nel Codice avranno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ci si augura che il legislatore adotti nel frattempo un provvedimento idoneo ad evitare che molte delle Casse sanitarie di derivazione negoziale attualmente presenti sul mercato possano essere considerate come enti commerciali, con conseguente tassazione dei corrispettivi come ricavi rilevanti ai fini IRES.

di *Giovanni Renella*

1108

Tributi locali

Esenti dai tributi locali i fabbricati collabenti

Con la sentenza n. 23801/2017, la Corte di cassazione ribadisce che il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile, che da allora è tassabile come tale, fino al subentro della tassazione del fabbricato ricostruito. La decisione - che ovviamente ha efficacia anche ai fini IMU - è destinata ad avere un impatto non trascurabile (con prevedibili resistenze nel suo recepimento) rispetto alla prassi generalmente adottata dagli enti locali, i quali sono soliti tassare anche questi immobili a prescindere dalla carenza della redditività attestata dalle risultanze catastali.

di Mario del Vaglio e Alessandra Moraca

1113

IVA

Fatture e scontrini tra arrotondamenti e "borse di plastica"

Due disposizioni normative emanate nell'anno 2017, differenti tra loro ed aventi entrambe finalità diverse dalla disciplina degli aspetti tributari, hanno tuttavia un impatto indiretto con la compilazione di fatture e scontrini fiscali sui quali, in forza di esse, occorre evidenziare determinati importi. L'obbligo ha creato, conseguentemente, alcuni problemi interpretativi ed applicativi agli operatori economici. Con la prima disposizione (D.L. n. 50/2017, art. 13-quater), che, peraltro, sembra essere caduta nell'oblio, è stato disposto, con finalità finanziarie, in conseguenza della sospensione del conio da parte dell'Italia delle monete da 1 e 2 centesimi e a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'obbligo di arrotondare ex lege per eccesso o per difetto gli importi dei pagamenti effettuati in contanti, e risultanti - tra l'altro - da fatture, scontrini o ricevute fiscali, ai multipli di 5 centesimi. Con la seconda disposizione (D.L. n. 91/2017, art. 9-bis), è stato invece disposto, a decorrere dal 13 agosto 2017, con finalità ecologiche volte a limitare l'utilizzo delle borse di plastica, l'obbligo di addebitare ai clienti il costo delle borse di plastica "commercializzabili" utilizzate per l'imballo o il trasporto dei beni ceduti, nonché di evidenziare l'importo del loro prezzo unitario sul documento, fattura o scontrino fiscale, emesso per la relativa cessione.

di Francesco Scopacasa

1119



Per la consultazione della normativa, della prassi e della giurisprudenza tributaria citate nel presente fascicolo si rinvia alla **Banca Dati BIG Suite**, IPSOA.

CORRIERE TRIBUTARIO

Settimanale di attualità, critica e opinione

Direzione scientifica

Cesare Glendi - Professore Emerito di diritto processuale civile presso l'Università di Parma e Avvocato in Genova

Coordinamento scientifico

Gianfranco Ferranti - Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione

Comitato scientifico

Sara Armella - Avvocato in Genova e Milano

Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo e Avvocato in Pescara

Mauro Beghin - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Padova, Avvocato e Dottore commercialista in Padova

Mariagrazia Bruzzone - Avvocato in Genova

Angelo Busani - Notaio in Milano

Paolo Centore - Avvocato in Genova e Milano

Primo Ceppellini - Dottore commercialista in Milano

Piermaria Corso - Professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Milano e Avvocato in Milano

Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università LUM J. Monnet - Bari e Titolare modulo J. Monnet della Commissione europea

Annibale Dodero - Agenzia delle entrate - Direttore Centrale Normativa

Alberto Marcheselli - Professore di diritto finanziario presso l'Università di Genova, Avvocato in Genova

Luca Miele - Dottore commercialista in Roma

Paolo Moretti - Presidente Istituto per il Governo Societario e della Fondazione Accademia romana di ragioneria

Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista - Componente del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne

Luca Rossi - Dottore commercialista in Milano e Roma

Gianfilippo Scifoni - Responsabile Servizio Fiscale Ania

Dario Stevanato - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Trieste, Avvocato e Dottore commercialista in Venezia

Antonio Tomassini - Avvocato in Milano e Roma

Ivan Vacca - Condirettore generale Responsabile imposizione diretta, Responsabile coordinamento imposizione indiretta - ASSONIME

Giuseppe Zizzo - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università C. Cattaneo - Liuc Castellanza e Avvocato in Milano

Editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI) - <http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile Giulietta Lemmi

Redazione Paola Boniardi, Valentina Cazzaniga, Marcello Gervasio

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 361 del 2 novembre 1977. Tariffa R.O. C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano.
Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Pubblicità



E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3
20142 Milano (MI), Italia

Realizzazione grafica

Ipsa

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl - Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/57789422

Stampa

Geca s.r.l. - Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02 99952

Rivista licenziata per la stampa il 28 marzo 2018

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsa Redazione Corriere Tributario

Tel. 02 82476.017

e-mail: redazione.fiscale.ipsoa@wki.it

Casella postale 12055 - 20120 Milano

Amministrazione

Per informazione su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsa Servizio Clienti

Casella Postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI) Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it - www.servizioclienti.wki.it

L'abbonamento comprende il settimanale Pratica Fiscale e Professionale e il servizio online consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/corrieretributario

Italia Abbonamento annuale € 380,00

Estero Abbonamento annuale € 760,00

Prezzo copia € 18,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta.

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l. con sede legale in Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Prestiti infruttiferi intercompany e derivati incorporati in strumenti ibridi sotto la lente di Assonime

di Luca Miele

Il D.M. 3 agosto 2017, che coordina le norme sulla fiscalità delle imprese e il nuovo principio di derivazione rafforzata per i **soggetti OIC adopter**, ha previsto, con riferimento ai **finanziamenti intercompany infruttiferi** o a tassi inferiori a quelli di mercato, che non rileva ai fini fiscali la contabilizzazione al valore attuale del prestito, ma occorre attribuire **rilevanza** esclusivamente agli eventuali **interessi** risultanti dal contratto di finanziamento e, quindi, procedere alle conseguenti **variazioni fiscali in dichiarazione**. La soluzione, che previene gli eventuali salti di imposta che sarebbero altrimenti emersi in caso di trattamenti contabili asimmetrici della stessa operazione, è stata oggetto di commento da parte di **Assonime** con la **circolare n. 8/2018**. Sempre nell'ottica delle imprese OIC, nella stessa circolare, l'Associazione ha anche osservato come il D.M. 10 gennaio 2018, in tema di **derivati incorporati** in strumenti ibridi, si ispiri al principio secondo cui il titolo rimane unificato ai fini fiscali, così come accadeva prima che le regole contabili prevedessero lo scorporo del derivato, tutte le volte che la relativa remunerazione risulti commisurata agli utili dell'impresa emittente.

La circolare dell'Assonime n. 8/2018 commenta le novità introdotte dai D.M. 3 agosto 2017 e 10 gennaio 2018, di attuazione delle disposizioni di revisione delle norme che regolano la fiscalità delle imprese e di coordinamento tra tali norme e il nuovo principio di derivazione rafforzata vigente per le imprese OIC.

In questa sede analizziamo, nell'ottica dei soggetti *OIC adopter*, il tema dei finanziamenti infruttiferi o a tassi inferiori a quelli di mercato e quello dei derivati incorporati, alla luce delle numerose considerazioni svolte dall'Associazione.

Prestiti infruttiferi all'interno del gruppo

A seguito delle regole contabili introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 e dei principi contabili nazionali revisionati dall'OIC, nei finanziamenti *intercompany* infruttiferi o a tasso significativamente diverso da quello di mercato, se il soggetto che beneficia del finanziamento infruttifero è la controllata, la differenza tra il valore nominale del debito e il suo valore attuale è trattata non come provento finanziario ma come apporto da parte della controllante. Que-

st'ultima, dal canto suo, imputa la differenza tra valore attuale del credito e liquidità trasferita ad incremento del valore della partecipazione. Questi esiti contabili si producono quando dall'operazione si possa desumere una chiara volontà di trasferire ricchezza da un soggetto ad un altro all'interno dello stesso gruppo.

In sostanza, in caso di finanziamento infruttifero erogato a una società controllata, la differenza tra il valore attualizzato e il valore nominale del credito deve essere imputata dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione, invece che tra gli oneri finanziari a titolo di *day one loss*, mentre la controllata iscrive questo differenziale in una riserva da apporto, invece che tra i proventi finanziari a titolo di *day one profit*. Parimenti, controllante e controllata imputano a conto economico interessi figurativi in contropartita dell'incremento del valore contabile del credito, con conseguente progressivo riassorbimento della differenza tra valore nominale e contabile del credito, lasciando invariata rispettivamente la partecipazione e la riserva da apporto.

Si tratta di una rappresentazione contabile, derivante dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato (e dell'attualizzazione), che ha avvicinato lo *standard* contabile nazionale (OIC 15) a quanto già previsto dai principi contabili internazionali.

Dal punto di vista fiscale, il dubbio da subito sollevato ha riguardato l'applicazione alla fattispecie del principio di derivazione rafforzata; ci si domandava, cioè, se la innovativa rappresentazione contabile potesse assumere rilevanza fiscale o se, diversamente, dovesse prevalere la tradizionale impostazione giuridica dell'operazione.

L'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. 3 agosto 2017, concernente la revisione dei Decreti 1° aprile 2009 e 8 giugno 2011, ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 5 del citato D.M. 8 giugno 2011 (1) stabilendo che non rileva la contabilizzazione al valore attuale del prestito, ma occorre attribuire rilevanza fiscale esclusivamente agli (eventuali) interessi risultanti dal contratto di finanziamento e, quindi, procedere alle conseguenti variazioni fiscali in dichiarazione.

La soluzione - che impone un doppio binario fra valori civili e fiscali - ha inteso evitare asimmetrie fiscali, nel senso di deduzione di interessi figurativi da parte del debitore e contestuale non tassazione dei medesimi interessi presso il socio finanziatore che non rileva in bilancio gli interessi attivi corrispondenti, come ad esempio nell'ipotesi in cui esso sia un soggetto non residente, una persona fisica o una micro impresa. In altre parole, si sono voluti prevenire gli eventuali salti di imposta che sarebbero altrimenti emersi in caso di trattamenti contabili asimmetrici della stessa operazione (2).

L'Assonime, già nella circolare n. 14/2017, ha osservato al riguardo che, a ben vedere, gli effetti di possibile asimmetria fiscale conseguenti ad una diversa impostazione contabile sono

stati già presi in considerazione e considerati compatibili con l'ordinamento; infatti, l'art. 3, comma 2, del D.M. n. 48/2009 stabilisce che "nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati". E questa stessa previsione si applica ora anche ai soggetti *OIC adopter*.

Senza contare che se l'obiettivo fosse stato quello di eliminare le asimmetrie si sarebbe ben potuto limitare il disconoscimento delle risultanze di bilancio ai soli casi in cui tali asimmetrie si fossero verificate (3).

Peraltro, la previsione concernente i prestiti infruttiferi si presta a critiche anche dal punto di vista sistematico: da più parti è stato infatti osservato che la nuova rappresentazione contabile dei finanziamenti infruttiferi, di fatto, combina nella medesima operazione un finanziamento a tasso di mercato e un apporto da parte del socio; in tal caso non si applica la derivazione, mentre, se i due elementi del rapporto vengono negoziati distintamente, tale derivazione troverebbe applicazione (4).

Inoltre, la previsione del Decreto è in contrasto con quanto affermato nella relazione illustrativa all'emendamento alla Legge di bilancio, poi confluito nell'art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (5); infatti, in tale sede veniva chiaramente attribuita rilevanza fiscale alla qualificazione di natura patrimoniale.

A prescindere dalle finalità che la norma ha inteso perseguire, l'Assonime pone in evidenza alcune questioni tecniche, alcune di incerta soluzione.

In via generale, l'Assonime evidenzia che il comma 4-bis dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 si basa sul presupposto che le regole di rappresentazione contabile del finanziamento, per ef-

(1) Norma che trova applicazione sia per i soggetti *IAS/IFRS adopter* che per quelli *OIC adopter* (diversi dalle micro imprese).

(2) Cfr. G. Russetti, "Finanziamento soci con doppio binario tra bilancio e imposte", in *Il Sole - 24 Ore* dell'8 agosto 2017.

(3) Cfr. circolare Assonime n. 14/2017.

(4) L. Miele - G. Albano, "Le novità ACE per i soggetti

IRES", in *Corr. Trib.*, n. 34/2017, pag. 2614, Id., "Rimodulato il perimetro di applicazione della disciplina antielusiva ACE", *ivi*, n. 37/2017, pag. 2843, e circolare informativa n. 1/2018 del Consorzio Studi e ricerche fiscali, Gruppo Intesa SanPaolo.

(5) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.

fetto dell'attualizzazione, diano luogo alla rilevazione di componenti iscritti nello stato patrimoniale.

Proprio in ragione di tale principio generale, qualche criticità interpretativa sorge in relazione alla fattispecie dei finanziamenti erogati dalla controllata in favore della controllante. Infatti, l'Assonime afferma che, secondo una certa prassi contabile, nella fattispecie non si effettuerebbe alcuna imputazione allo stato patrimoniale in quanto la società controllata dovrebbe rilevare un maggior utile di esercizio per effetto dell'iscrizione in bilancio degli interessi attivi figurativi mentre la controllante dovrebbe invece iscrivere a conto economico gli interessi passivi a fronte della contabilizzazione di dividendi provenienti dalla partecipata. È auspicabile che sulla corretta contabilizzazione della fattispecie si pronunci l'OIC.

Assonime fa notare, altresì, che il nuovo comma 4-bis dell'art. 5 si riferisce testualmente alle sole operazioni di finanziamento intercorse tra soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo e che, in assenza di diverse indicazioni (6), sembra logico che si debba far riferimento al concetto di controllo desumibile dall'art. 2359 c.c. (controllo di diritto, di fatto e contrattuale). Pertanto, la disposizione in esame non opera in presenza di soci di minoranza e ciò genera il dubbio di come gestire le fattispecie in cui, ad esempio, il finanziamento infruttifero sia stato erogato da un socio di maggioranza che, in un secondo momento, abbia

IL PARERE DI ASSONIME

Finanziamenti erogati dalla controllata in favore della controllante

Il D.M. 3 agosto 2017 ha previsto che non rileva, ai fini fiscali, la contabilizzazione al valore attuale del prestito infruttifero all'interno del gruppo, ma occorre attribuire **rilevanza** esclusivamente agli (eventuali) **interessi** risultanti dal **contratto di finanziamento** e, quindi, procedere alle conseguenti variazioni fiscali in dichiarazione. Assonime fa notare che tale disposizione si riferisce alle sole operazioni di finanziamento intercorse tra soggetti tra i quali sussista un **rapporto di controllo** e che, in assenza di diverse indicazioni, sembra logico che si debba far riferimento al concetto di controllo desumibile dall'art. 2359 c.c., che include il controllo **di diritto, di fatto e contrattuale**. Pertanto, la disposizione in esame **non opera** in presenza di **soci di minoranza** e ciò genera il dubbio di come gestire le fattispecie in cui, ad esempio, il finanziamento infruttifero sia stato erogato da un socio di maggioranza che, in un secondo momento, abbia perso il controllo della partecipata (e viceversa).

perso il controllo della partecipata (e viceversa). Si tratta cioè di comprendere - continua l'Assonime - se il mutamento di *status* del socio possa determinare o meno il passaggio dal regime di irrilevanza a quello di rilevanza fiscale del dato contabile. In caso affermativo, inoltre, va stabilito se l'apporto rilevato inizialmente possa assumere *ex post* una rilevanza fiscale per intero ovvero, come sembra più logico, solo in misura corrispondente ai residui interessi figurativi destinati a trovare riconoscimento fiscale.

Inoltre, come già osservato (7), la norma non sarebbe operante per i finanziamenti erogati tra entità che non siano legate da rapporti partecipati-

vi tra di loro, ma siano eventualmente controllate da una stessa capogruppo (c.d. finanziamenti tra "consorelle").

Ulteriore aspetto di rilievo attiene alla ipotesi in cui il socio che eroga il finanziamento infruttifero sia un soggetto residente all'estero e la partecipata sia una società italiana. In questo caso, dovrebbe comunque applicarsi la normativa sul *transfer price* di cui al comma 7 dell'art. 110 del T.U.I.R. che prescinde dall'impostazione di bilancio e, quindi, i componenti reddituali derivanti dall'operazione dovrebbero essere comunque assunti al valore normale (valore normale degli interessi sui finanziamenti rideterminato con riferimento ai tassi di finanziamento praticati sul mercato). In conclusione, con riferimento ai finanziamenti infruttiferi c.d. *cross border* la disposizione sul *transfer pri-*

(6) In verità, è la norma stessa che richiama l'art. 2359 c.c.

(7) Circolare informativa n. 1/2018 del Consorzio Studi e ricerche fiscali, Gruppo Intesa SanPaolo.

cing dovrebbe prevalere su quella introdotta dall'art. 5, comma 4-bis, limitando, quindi, la sua efficacia alle sole operazioni di finanziamento infragruppo interne (8).

Va anche evidenziata la analoga previsione concernente i prestiti infruttiferi assunta ai fini dell'ACE; infatti, anche in relazione a tale agevolazione si è prevista la disattivazione della rilevanza dell'apporto rilevato contabilmente. Tuttavia, la fattispecie i cui effetti vengono disattivati ai fini ACE non è coincidente con quella qui in esame. Ai fini dell'agevolazione,

infatti, si pone riferimento ai "finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società di cui all'art. 2" (9) e, quindi, anche ai finanziamenti posti in essere dai soci non di controllo. Si tratta di una differente scrittura delle due norme rilevanti, rispettivamente, ai fini dell'IRRES e a i fini dell'ACE la cui *ratio* non è facilmente individuabile, se non motivando la maggiore ampiezza della norma concernente l'AGEVOLAZIONE, fermo restando che quest'ultima previsione trova comunque applicazione solo laddove le regole di rappresentazione contabile del finanziamento, per effetto dell'attualizzazione, diano luogo a un incremento di patrimonio netto. Non è il caso, quindi, in cui la differenza di attualizzazione viene iscritta tra i proventi finanziari del conto economico (*day one profit*).

Scorporo dei derivati

Al fine di meglio comprendere la problematica del regime fiscale dei derivati incorporati in

LA NOVITÀ NORMATIVA

Scorporo dei derivati ospitati in contratti ibridi

Non era chiaro se, nella fattispecie dei derivati incorporati in strumenti ibridi, dovesse trovare applicazione il principio di derivazione rafforzata e se, quindi, lo "sdoppiamento" contabile dei derivati ospitati nei contratti ibridi, previsto dal D.Lgs. n. 139/2015, potesse avere piena rilevanza fiscale, assoggettando il derivato scorporato alle regole dell'art. 112 del T.U.I.R. La problematica ha trovato soluzione normativa con il **D.M. 10 gennaio 2018**, che, come osservato da Assonime, si ispira al principio secondo cui il **titolo** rimane **unificato ai fini fiscali**, così come accadeva prima che le regole contabili prevedessero la separazione del derivato, tutte le volte che la relativa **remunerazione** risulti commisurata agli **utili dell'impresa emittente** (o di altra società del gruppo).

strumenti ibridi, va in primo luogo ricordato che l'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 qualifica ai fini fiscali un titolo come partecipativo sulla base dei criteri di cui all'art. 44 del T.U.I.R. In base a tale previsione, a prescindere dalla rappresentazione di bilancio, i titoli partecipativi sono esclusivamente quelli - considerati nella loro unitarietà giuridica - la cui remunerazione è legata per intero al risultato economico dell'impresa emittente.

Inoltre, va ricordato che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015, le nuove regole contabili

prevedono l'obbligo di scorporo dei derivati ospitati nei contratti ibridi, laddove per tali devono intendersi quei contratti in cui i flussi finanziari divergono da quelli che avrebbe generato lo strumento primario in assenza di una componente derivativa (OIC 32, par. 41). In presenza di tali fattispecie, il derivato è scorporato e valutato al *fair value* secondo quanto previsto dall'OIC 32 mentre il contratto primario è valutato secondo il principio contabile che lo disciplina (ad esempio, se si tratta di un credito/debito si applica il criterio del costo ammortizzato).

Ciò che non era chiaro è se, nella fattispecie, dovesse trovare applicazione il principio di derivazione rafforzata e se, quindi, lo "sdoppiamento" contabile potesse avere piena rilevanza fiscale, assoggettando il derivato scorporato alle regole dell'art. 112 del T.U.I.R. In questo senso sembrava deporre la relazione illustrativa all'emendamento alla Legge di bilancio 2017, laddove si legge "viene riconosciuta altresì la rilevanza in bilancio dei derivati incorporati in

(8) In tal senso, si era già espresso il Consorzio Studi e Ricerche Fiscali, op. cit.

(9) Cfr. art. 5, comma 5, D.M. 3 agosto 2017.